

TORNATA DEL 23 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Omaggi — Presentazione del progetto di legge per le guarentigie al Pontefice — Urgenza chiesta e dichiarata — Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo — Lettura degli ordini del giorno dei Senatori Menabrea e De Foresta — Schiarimenti del Senatore Menabrea circa il suo ordine del giorno, e modificazione del medesimo — Riserva del Senatore De Foresta — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Menabrea, e controreplica del Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni dei Senatori Errante ed Astergo in favore del progetto — Schiarimento del Senatore Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Nuove osservazioni del Senatore De Foresta contro il progetto, combattute dal Senatore Astengo — Nuove osservazioni dei Senatori Menabrea ed Errante — Discorso del Senatore Tecchio, Relatore — Parole del Senatore De Foresta per un fatto personale, e risposta del Relatore — Proposta di chiusura, approvata — Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Menabrea. — Squittinio sui quattro progetti di legge precedentemente discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il sig. De Negri, della *Raccolta dei lavori eseguiti dalla Società di piscicoltura nazionale italiana riguardanti la pesca e la piscicoltura nel mare Mediterraneo.*

Il Dottor Cesare Bartalini, d'un suo opuscolo sul *Riordinamento dei Monti riuniti di Siena.*

Il Dottor Luigi Borroni d'un suo scritto per titolo: *Del potere temporale dei Papi e del diritto degli Italiani a costituirsi in nazione.*

L'avvocato Claudio Calandra d'una sua opera intitolata: *Manuale idraulico legale.*

Presidente. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

Rettificazione alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile nella Provincia Romana pubblicato col R. Decreto 30 novembre 1870.

Revisione della rendita dei fabbricisti in Firenze.

Leva militare sui nati negli anni 1850, 1851.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* procede all'appello nominale).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, stato testè votato dalla Camera Elettiva, riguardante le guarentigie per l'indipendenza del Sommo Pontefice, e pel libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

Presidente. Do atto all'on. Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge sul quale egli propone che il Senato deliberi l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza si avrà per ammessa.

Il progetto di legge sarà stampato e distribuito, secondo la prescrizione del nostro Regolamento, agli Uffici, se non vengono fatte proposte speciali.

Rammento al Senato che la discussione generale del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo è stata chiusa colla presentazione di due ordini del giorno. Uno era stato proposto dal Senatore De Foresta e l'altro dal Senatore Menabrea.

Darò lettura dei due ordini del giorno.

Quello proposto dal Senatore De Foresta è concepito nei seguenti termini.

« Il Senato, considerando che le questioni se debbano esservi due soli gradi di giurisdizione, ovvero, in certi determinati casi, possano esservene tre, e se oltre alle Corti d'Appello debba esservi un'altra Suprema Magistratura, quale essa debba essere e dove abbia ad avere la sua sede, sono questioni gravissime e molto complesse, le quali non possono essere opportunamente discusse nè risolte che quando verrà ripresentato e discusso l'intero progetto di legge già presentato altre volte al Parlamento per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura;

» Considerando inoltre che gravi motivi politici e di alta convenienza consigliano eziandio a non troppo affrettare la discussione isolata di quella parte dell'anzidetto progetto, ed a lasciare per ora le cose nello stato in cui si trovano;

» Rinvia la discussione di questo parziale progetto di legge alla ripresentazione e discussione dell'intero progetto per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura; invitando intanto il Ministero a proporre le opportune disposizioni per attribuire provvisoriamente alla Corte di Cassazione di Firenze, la Corte d'Appello di Roma e quelle altre che si crederà più conveniente di attribuirle, e passa all'ordine del giorno. »

L'ordine del giorno proposto dall'on. Senatore Menabrea è così concepito:

« Il Senato, invitando il Ministero a presentare al più presto un progetto di legge col quale si provveda alla costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno, sospende intanto la discussione della presente legge. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Il Signor Ministro di Grazia e Giustizia non essendosi trovato presente allorchè io ebbi l'onore di presentare al Senato l'ordine del giorno di cui il signor Presidente ha dato testè lettura, mi trovo nell'obbligo di svolgere nuovamente ed il più brevemente possibile le considerazioni che mi hanno indotto alla presentazione di tale ordine del giorno.

Ripeterò quello che già dissi allora: io non pretendo entrare nella materia, che è stata così ampiamente discussa da varii dei nostri onorevoli Colleghi, e nemmeno voglio entrare nei principii che possano consigliare a prescegliere uno fra i due partiti che

furono così strenuamente propugnati da ambe le parti. Io mi limiterò a palesare al signor Ministro l'impressione che ha lasciato nell'animo mio la discussione avvenuta, ed alla quale ho prestato la più religiosa attenzione.

Due opinioni furono in presenza: l'una che sosteneva la necessità di una Corte unica di Cassazione, l'altra che considerava come preferibile il sistema di una Corte Suprema di Revisione. Coloro che sostenevano la costituzione di una Corte di Cassazione unica, svolsero delle ragioni le quali fecero molta impressione sull'animo mio, ed io prestai una particolare attenzione alle considerazioni che furono esposte dall'onorevole Relatore della Commissione, il Senatore Tecchio.

Il Senatore Tecchio, quantunque sia attualmente Presidente di una Corte di Revisione, quella di Venezia, propugnò la costituzione di un'unica Corte di Cassazione. Tuttavia, nel propugnare e nel difendere questa causa, egli accennava a varii difetti che ora esistono nel nostro sistema di Corti di Cassazione, e indicava i rimedi che egli ravvisava indispensabile di portarvi.

Per altra parte il linguaggio delle cifre che si riferiscono ai dati statistici delle Corti di Cassazione è significantissimo. Se ci fermiamo, o Signori, alquanto su queste cifre, troviamo che restano ancora da giudicarsi fra le varie Corti di Cassazione del Regno più di 10,089 cause nella parte civile, e nella parte criminale oltre 4436, in totale 14,525 cause tuttora arretrate.

I vari oratori i quali propugnavano la costituzione della Corte di Revisione, si appoggiavano sopra queste cifre tremende per dimostrare come fosse imperfetto il sistema della Corte di Cassazione.

Ora, o Signori Senatori, dopo tutti questi discorsi che furono pronunciati in vario senso, io mi sono dimandato se con la legge che è stata presentata dal signor Ministro di Grazia e Giustizia si provvedeva a tutti gl'inconvenienti i quali risultano in modo evidente dalle cifre che ho testè lette, e che furono pure accennate dallo stesso onorevole Relatore della Commissione.

Quantunque io non pretenda intendermi della materia di cui si tratta, però il semplice buon senso mi dice che con la legge attuale non si è provveduto a togliere veruno degl'inconvenienti accennati; io non veggio come, trasportando a Roma la Corte di Cassazione di Firenze, si potrà diminuire il numero delle cause che rimangono ingiudicate; io non veggio in sostanza come saranno tolti tutti i difetti che furono accennati e riconosciuti esistenti nelle Corti di Cassazione dai loro difensori stessi.

Ma questa condizione di cose, noi che siamo profani alla difficile questione, ma sulla quale però dobbiamo dare il nostro giudizio, ci domandiamo innanzi tutto che cosa faremo votando questa legge. Faremo beneficio a coloro che dovranno ricorrere alla giustizia?

Porteremo noi qualche miglioramento nella spedizione delle cause che sono tuttora giacenti e senza risoluzione?

Come dissi, per me ho la persuasione che questa legge non modifica per nulla lo stato attuale delle cose, anzi sono intimamente persuaso che col trasportare la Corte di Cassazione da Firenze a Roma, senza venire colla costituzione di una Corte di Cassazione unica, e senza modificarne sostanzialmente i procedimenti, non si farà altro che frapporre nuovi indugi alla spedizione delle cause che sono portate avanti a varie di queste Corti, e ciò cagionerà un nuovo inciampo oltre quello che già è così grandemente lamentato.

Se in questa legge si fosse parlato di una modificazione quale fu accennata come indispensabile per migliorare l'istituzione delle Corti di Cassazione, cioè la istituzione della Camera cosiddetta dei ricorsi, mercè la quale si può più rapidamente dare sfogo alle varie materie che sono recate innanzi a queste Corti, io avrei capito la presentazione di questa legge. Ma si è ricordato in questo recinto come la Camera di ricorso, che esisteva una volta presso la Corte di Cassazione di Tosino, fu abolita ad istanza di coloro che hanno interesse nella prolungazione delle liti; io credo che, qualora fosse votata questa legge, non solo la creazione della Camera dei ricorsi non potrebbe più aver luogo, ma l'istituzione di una Corte di Cassazione unica sarebbe ritardata indefinitamente, perchè vi sono degl'interessi potenti che si oppongono a che una Corte di Cassazione unica sussista. Per me, in seguito a questo ragionamento molto semplice, io non potrei votare in favore di questa legge. Epperò, profano, come dissi, nella materia, ho presentato un ordine del giorno che ha per oggetto di rimandare il progetto al signor Ministro di Grazia e Giustizia, il quale con l'ingegno di cui è dotato e coi sentimenti di equità e giustizia che informano le sue azioni, avrebbe certamente preso in considerazione tutte le cose dette in questo recinto, e in momento più opportuno avrebbe potuto presentare un progetto di legge per la costituzione definitiva della Corte unica di Cassazione.

Tuttavia, o Signori, siccome dall'epoca in cui ebbi l'onore di presentare quell'ordine del giorno sono trascorsi alcuni giorni, io ebbi il tempo di fare nuove riflessioni sopra tale argomento, e l'ho quindi alquanto modificato.

Io credo, o Signori, che in seguito alla legge che abbiamo votata in una delle ultime sedute del Senato, colla quale furono estese alla Provincia di Roma i nostri Codici, noi lasceremmo quella legge incompleta, se non provvedessimo in qualche modo al ricorso in Cassazione anche per quelle Provincie.

Ora, siccome all'art. 14 del progetto presentato dal Ministero al primo capoverso è stabilito « che i ricorsi in Cassazione contro sentenze dei Tribunali di Roma e delle Provincie Romane dal 1° aprile al fine di ottobre 1871 saranno recati alla Corte di Cas-

sazione di Firenze, » io crederei opportuno, onde non fosse incagliato il corso della giustizia, intanto che il signor Ministro studierà un progetto definitivo della costituzione della Corte Suprema di Giustizia, io credo, dico, che sarebbe opportuno che quest'articolo fosse discusso e votato.

Da ultimo, Signori, ripeto, io non voglio pregiudicata nessuna questione, perchè non sono giudice competente in materia così grave, io aveva accennato nel mio ordine del giorno all'istituzione di una Corte di Cassazione unica; ora presento l'idea sotto un punto di vista più largo, sostituendo alla Corte unica di Cassazione la indicazione di un Tribunale Supremo di Giustizia unico per tutto il Regno.

In conseguenza di queste considerazioni, ho l'onore di modificare l'ordine del giorno che ebbi già l'onore di presentare al Senato nei termini seguenti:

« Il Senato invita il Ministero a presentare, non più tardi del principio della prossima ventura Sessione parlamentare, un progetto di legge per l'istituzione di una Corte Suprema di Giustizia, unica per tutto il Regno, ed intanto limita la discussione del presente progetto di legge al primo capoverso dell'articolo 14 presentato dal Ministero. »

Il capoverso qui accennato è il seguente:

« I ricorsi di cassazione contro sentenze dei Tribunali di Roma e delle provincie romane dal primo aprile al fine di ottobre 1871 saranno recati alla Corte di Cassazione di Firenze. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Menabrea. Dirò ancora una parola in favore dell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare. Noterò che siamo oggi al 23 marzo, che al 1° di aprile entreranno in vigore i Codici nostri nella Provincia Romana, e che se questo capoverso di cui ho dato lettura non fosse approvato, mancherebbe un grado di giurisdizione in quelle provincie; e siccome d'altra parte è improbabile che una legge così importante possa essere prontamente discussa e votata dai due rami del Parlamento, così credo che il mio ordine del giorno sia quello che salvi meglio tutte le opinioni, cioè provveda ad uno studio più profondo della questione, e nello stesso tempo provveda pure ad una delle necessità più urgenti per l'amministrazione della giustizia nella Provincia Romana.

Io spero che il Senato vorrà accogliere questo mio ordine del giorno, e che il signor Ministro Guardasigilli non lo vorrà nemmeno lui respingere, perchè credo che entri anche nell'ordine delle sue idee.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore De Foresta rileggo l'ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea modificato:

Quest'ordine del giorno è così concepito: « Il Senato invita il Ministero a presentare non più tardi del principio della prossima ventura Sessione parlamentare un progetto di legge per l'istituzione di una Corte Su-

prema di Giustizia, unica per tutto il Regno, ed intanto limita la discussione del presente progetto di legge al primo capoverso dell'articolo 14, presentato dal Ministero »

Ora ha la parola il Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Io non ho che due parole a dire:

Era pure nella mia intenzione di modificare l'ordine del giorno, ch'ebbi già l'onore di presentare al Senato, perchè riconosceva anch'io che sulla fine del mese di marzo non poteva il Senato limitarsi ad invitare il Ministero a presentare un progetto intorno alla istituzione della Corte di Cassazione, e che intanto era urgente che qualche cosa si facesse per mettere in vigore nella provincia romana i Codici di procedura civile e penale. Però, siccome l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore Menabrea raggiungerebbe lo scopo che io mi proponeva, ed è anche più largo di quello che io intendeva presentare oggi, per ora me ne astengo, e dichiaro che voterò l'ordine del giorno del Senatore Menabrea, con riserva però, qualora questo (cosa che non credo) non venisse approvato, di presentare il mio, lo che avrei già fatto se l'onorevole Senatore Menabrea non mi avesse prevenuto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io ringrazio innanzi tutto il Senato per aver consentito di differire la discussione della presente legge fino a che fosse terminata nell'altro ramo del Parlamento la discussione del progetto sulle parentie del Sommo Pontefice e sulla libertà della Chiesa.

Certamente non fu mia colpa se, impegnato in quella discussione, non ho potuto trovarmi presente in Senato; ma, ad ogni modo, lo ringrazio di aver preso in considerazione questa grave necessità, e di aver consentito alla domanda di sospensione.

Fatta questa dichiarazione, io vengo senz'altro alla questione.

Non intendo riaprir la discussione generale sul tema della prevalenza della Corte di Cassazione sulla Terza Istanza; intorno a questo argomento si è ampiamente discusso nell'uno e nell'altro senso, nè avrei cosa alcuna da aggiungere agli argomenti che propugnarono così vigorosamente la necessità del sistema della Cassazione.

In non risponderò nemmeno agli appunti più o meno benevoli che, me assente, furono fatti al mio discorso: non lo farò perchè non voglio abusare del tempo del Senato; e non lo farò altresì perchè, con mio dolore, non veggio presente l'onorevole Musio che fu forse alquanto severo a mio riguardo.

Mi permetto di osservare questo solo che, se nel mio discorso accennai che in quei tre capitoli della *Scienza Nuova* del Vico, dove si parla della custodia

delle leggi, della custodia dei confini e della custodia dell'autorità si trova il germe degli altissimi uffici della Corte di Cassazione, non intendeva al certo di dire che il Vico avesse parlato di Corte di Cassazione.

Non era per verità necessaria tanta dottrina per comprendere che nel 1732 non si poteva parlare di una istituzione che sorse 60 anni dopo. Ma le grandi idee ed i grandi principii hanno appunto questo carattere, che fruttano dopo anni e fors'anche dopo secoli; sono semi di grandi frutti, ma appunto come tutti gli altri semi, non fruttificano che col tempo e colla coltura.

Detto ciò, io vengo difilato ad esaminare gli ordini del giorno. Non mi occupo pel momento di quello dell'onorevole De Foresta; ma dirò recisamente che non posso accettarlo, e non posso accettarlo per le considerazioni che lo precedono, imperciocchè quando in una così ampia discussione si è messo in dubbio la utilità del sistema della Cassazione, quando si sono rivolti contro questa suprema magistratura tutti gli attacchi, tutte le critiche fatte dall'onorevole De Foresta, certo questa Suprema Magistratura non potrebbe rimanere sotto il peso di accuse così violenti senza che ne venissero scemati, nell'opinione pubblica, l'autorità e lo stesso suo decoro. Se quell'ordine del giorno fosse stato presentato al principio della discussione, probabilmente avrebbe potuto essere accolto; ma dopo l'avvenuta discussione è mestieri che il voto del Parlamento sanzioni e mantenga questa istituzione con tutta l'autorità e tutto il prestigio che deve avere per adempiere la sua missione.

Da ciò non emerge già, o Signori, che il sistema della Cassazione non possa, ne' modi in cui si esplica, essere modificato. Il Potere Legislativo ha sempre la facoltà di mutare le leggi; ma quando è convinto che questa necessità esista deve procedervi con prudenza e temperanza di modi affinchè le leggi stesse non rimangano indebolite e screditate.

In quanto all'ordine del giorno del Senatore Menabrea, esso, com'era formulato allorchè venne per la prima volta presentato, si riduceva a queste parole.

« Il Senato invita il Ministero a presentare al più presto un progetto di legge che provveda alla costituzione definitiva di una Corte di Cassazione unica per il Regno e sospende intanto la discussione della presente legge. »

Ora quest'ordine del giorno è stato in parte modificato. In luogo di parlare di *Corte di Cassazione* l'onorevole Menabrea ha voluto sostituirvi l'indicazione di *Suprema Magistratura del Regno*, nello scopo di riservare (secondo il suo modo di vedere) ancora impregiudicata la questione se la Suprema Magistratura debba essere una Corte di Cassazione ovvero un Tribunale di Revisione. Oltre a questo, invece di domandare che si sospenda per intanto la discussione della presente legge, ha finito per chiedere che si limiti la discussione all'art. 14 del progetto della Commissione.

Io prego l'onorevole Menabrea a considerare che il concetto principale del suo ordine del giorno è già scritto nell'art. 10 del progetto.

Fin da quando questa questione fu presentata al Senato, fin da quando essa venne all'esame della Commissione, si vide che l'ordinamento della Corte di Cassazione, per poter essere ridotto ad unità, e soddisfare ai bisogni della giustizia, aveva d'uopo di molte modificazioni.

La Commissione considerò quindi che doveva provvedere a tre ordini di necessità; alcune urgentissime, altre soltanto urgenti, e le ultime finalmente suggerite da considerazioni di altissimo interesse, ma non tali da esigere una deliberazione immediata.

Era di necessità urgentissima provvedere ai bisogni della giustizia per le provincie di Roma e Venezia. Era di necessità urgente dare alla Corte di Cassazione esistente un principio di unità, onde far cessare, o almeno prepararsi a far cessare quel sistema anomalo che attualmente esiste di quattro Cassazioni che possono trovarsi ad ogni istante in conflitto. Era studio che poteva esser rimandato quello dell'ordinamento definitivo della Corte di Cassazione unica, anche nell'intento di favorire l'esaurimento delle cause arretrate che esistono in gran numero; perciocchè il gettarle tutte di un tratto sopra la nuova Cassazione sarebbe lo stesso che farla morire soffocata sotto l'immenso peso degli affari prima ancora che fosse in grado di affermare la propria esistenza.

D'altra parte, il medesimo fatto delle cause arretrate, il medesimo fatto di non aver potuto queste quattro Corti di Cassazione ora esistenti sopperire a tutti i bisogni della giustizia, e di aver dovuto anno per anno ritardare la discussione dei ricorsi che venivano ad esse presentati, è tale da obbligare a studiare un sistema che valga a rendere la Cassazione unica bastevole ad esaurire quel cumulo di affari ai quali le quattro Corti esistenti non furono capaci di dar corso.

Questi erano, o Signori, i grandi problemi che si presentarono alla mente della Commissione e che vennero indicati dall'onorevole Relatore nella sua Relazione: dovevasi ordinare la nuova Cassazione in modo da poter bastare ai bisogni della giustizia in tutto il Regno; e perchè rispondesse a questa missione, dovevasi modificarla nella sua organizzazione, e fors'anche alquanto nelle sue attribuzioni. Ed a questo scopo era necessario, per quanto riguarda le materie civili, di esaminare se fosse mestieri di stabilire una Sezione dei ricorsi; se non fosse conveniente di restringere i casi di Cassazione e riserbare alcuni alla rievocazione, col doppio vantaggio di avvicinare la giustizia ai litiganti, e nel tempo stesso di mantenere la suprema magistratura nei limiti delle proprie attribuzioni di suprema custode della legge; se non fosse opportuno ammettere il ricorso in Cassazione soltanto contro le sentenze definitive; se non si potesse ordinare che il giudizio della Corte di Cassazione dovesse compiersi unicamente

sulla produzione della sentenza impugnata, rendendo in tal guisa impossibile di prendere in considerazione altri fatti oltre quelli indicati nella sentenza medesima.

Nella materia penale poi si presentavano questioni di non minore importanza; cioè se occorresse limitare i ricorsi contro le sentenze della Sezione di accusa, o non si potesse invece rimandarli alla Corte di Assisie; se non era possibile dividere la Sezione penale della Corte di Cassazione in due, una per la materia correzionale e l'altra per la criminale.

Queste ed altre questioni moltissime si presentavano innanzi alla Commissione quando prese a trattare questo grave tema del riordinamento e della unificazione della Corte di Cassazione. E quale fu il concetto da essa seguito nel risolverle?

Il concetto della Commissione fu semplicissimo.

Noi riteniamo, essa diceva, che la Suprema Magistratura del Regno debba essere la Corte di Cassazione; e lo riteniamo sia per ragioni di ordine scientifico, sia perchè tutti i nostri codici sono informati a questo sistema, e se volessimo modificarlo, dovremmo cominciare dal modificare tutta intera la nostra legislazione.

Noi riteniamo anche, essa soggiungeva, che questa Corte di Cassazione debba essere unica per poter mantenere l'uniformità della giurisprudenza ed invigilare con principii uniformi all'osservanza della legge.

Noi riteniamo altresì, essa diceva infine, che questa Corte di Cassazione debba aver sede nella città di Roma; se le altre città italiane potevano disputarsi l'onore di accogliere nelle loro mura questa Suprema Magistratura, e ciascuna presentar dei titoli onde essere prescelta, innanzi a Roma tutte devono tacere. Roma, la patria del dritto, non può essere la capitale d'Italia senza che la Suprema Magistratura del Regno risieda colà dove la giurisprudenza ebbe origine ed esistenza gloriosa.

Ma venendo ad esaminare la quistione se fosse possibile ordinare d'un tratto la Corte di Cassazione unica in Roma in maniera da poter bastare ai bisogni dello Stato, sorgevano quelle difficoltà che ho poco innanzi indicato, e la necessità di quei temperamenti che la Commissione vi ha proposto.

Si provvide al bisogno urgente di assegnare una Corte di Cassazione alle provincie di Venezia e di Roma; si volle impegnare con un articolo della legge non soltanto questo Ministero, ma qualunque altro che gli succedesse, a presentare un progetto di legge per la Cassazione definitiva che resolvesse tutte le questioni meritevoli di più maturo esame.

Si volle però che intanto si facesse un passo nella via dell'unificazione, determinando alcune materie le quali sarebbero fin d'ora attribuite alla speciale competenza della Cassazione stabilita nella sede del Governo: e a ciò provvide l'art. 2 del progetto.

E davvero, o Signori, vi hanno argomenti come, ad esempio, le questioni importanti e delicatissime, rela-

tive ai tributi, i contratti di appalto, l'applicazione della legge sulle Corporazioni religiose ed altri Enti morali ecclesiastici, la liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico, i quali è mestieri che vengano risolti in modo uniforme per tutto lo Stato. Ricordo infatti al Senato che quando nel 1865 fu abolito il contenzioso amministrativo, fino d'allora sorse il pensiero di delegare ad una delle quattro Corti di Cassazione allora esistenti, la cognizione di quelle controversie che prima appartenevano a questi tribunali speciali, e che per effetto di quella legge, venivano ad essere deferite al potere giudiziario. Ora, è parso che questo gran passo sulla via dell'unificazione potesse essere fatto oggi: nè certo tutti coloro che vogliono una Cassazione unica possono dolersene.

Ora, Signori, se questi sono stati i concetti che hanno informato il progetto di legge presentato ai vostri voti, io credo che la parte dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Menabrea, colla quale vuole che il Governo sia messo in mora di presentare un progetto di legge per l'unificazione definitiva della Corte di Cassazione, è qualche cosa che impegna meno di quello che non faccia l'art. 10 del progetto di legge.

L'ordine del giorno si riduce ad una raccomandazione: un articolo di legge, invece, obbliga il Ministero presente ed ogni altro che potesse succedergli, e copre una necessità giuridica alla quale non può sottrarsi che Governo e Parlamento vogliano sottrarsi.

Quindi io non credo sia mestieri che il Senato si sotfermi ad un ordine del giorno quando trova nella legge proposta un articolo che contiene la stessa disposizione.

Tutti conveniamo che bisogna provvedere alle esigenze dei giudizi per la Venezia e per Roma e stabilire una Magistratura Suprema per queste provincie: sopra di ciò non vi è controversia e lo stesso onorevole Menabrea conviene in questa necessità. E che mai a ciò si propone di aggiungere? Rimangono due soli fatti; il primo, di trasferire a Roma la Cassazione di Firenze in quel tempo più o meno vicino che il Senato vorrà determinare. L'altro di fare un gran passo nel sistema della unificazione, deferendo alla Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo la cognizione di quelle materie che hanno maggior bisogno d'uniformità nella giurisprudenza.

Io credo, o Signori, che l'una cosa e l'altra siano di grandissimo momento: credo della massima utilità stabilire fin d'ora un principio di unificazione; credo vantaggiosissimo provvedere in certe controversie all'uniformità della giurisprudenza; credo poi anche che sia utile e politico assicurare alla Capitale del Regno, insieme a quella di tutti gli altri poteri dello Stato, la residenza della Corte di Cassazione, giacchè sono convinto che farebbe una impressione poco gradevole, tanto in Italia che fuori, quando si avesse a dire che Roma, la patria del diritto, divenuta Capi-

tale d'Italia, raccoglie nelle sue mura tutte le podestà, meno quella che rappresenta il potere giudiziario.

Del rimanente, Signori, tutte codeste proposte fanno parte del progetto sul quale avete a deliberare.

Voi potete modificarne alcuna, ma respingerle tutte senza discutere, per soffermarsi soltanto all'articolo 14 mi sembra in verità cosa per lo meno prematura.

Io credo che il Senato farebbe opera più conveniente e più regolare, se ritenuta la necessità, per una parte almeno di questa legge, passasse alla disamina degli articoli.

A misura che si discuterà ciascuno di questi articoli, verrà allora il momento di proporre la soppressione dell'uno o la modificazione dell'altro; ma prima di passare alla discussione degli articoli respingere a priori la legge, quando tutti convengono che essa contiene principii che possono essere accettati e disposizioni che tutti vogliono, in verità mi sembra, lo ripeto ancora una volta, cosa prematura.

Per queste ragioni io pregherei l'onorevole Senatore Menabrea a ritirare il suo ordine del giorno ed a riconoscere la convenienza di procedere all'esame del progetto di legge; salvo il proporre articolo per articolo quelle modificazioni che il Senato crederà convenienti.

Ed è in questi stessi termini che io rivolgo la mia preghiera al Senato.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Crederei più utile e conveniente che il Relatore avesse per ultimo la parola, perciò se egli non ha difficoltà, do la parola al Senatore Menabrea.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Parli purè.

Presidente. Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Mi sarà difficile rispondere all'eloquente discorso del Signor Ministro, il quale espresse con tanta lucidità ed eloquenza le sue convinzioni intorno all'argomento.

Tuttavia io quasi debbo ringraziarlo di ciò che ha detto sulla questione vertente, perchè, a parer mio, egli ha esposti meglio di quello che abbia potuto fare io stesso molti degli argomenti che servono ad appoggiare l'ordine del giorno da me proposto.

Con non minore facondia l'onorevole Guardasigilli ha benanco accennato tuttociò che vi è ancora da fare perchè la Corte unica risponda interamente al suo scopo, e possa adempiere al suo ufficio, come è necessario nell'interesse della giustizia e nell'interesse dei cittadini.

Ora, egli stesso ha riconosciuto che colla legge che si sta discutendo non si riparano tutti i difetti che erano lamentati nella istituzione attuale della Corte di Cassazione. Egli ha osservato che in un articolo del progetto (e credo voglia alludere al secondo), si rimedia più facilmente alla spedizione di certi affari in quanto che le varie Corti di Cassazione ne sarebbero esonerate, mentre la Corte di Cassazione che do-

vrebbe trasferirsi a Roma, sarebbe incaricata di quegli affari che sono accennati appunto in quell'articolo secondo.

Inoltre il Ministro diceva: l'ordine del giorno si limita a fare un semplice invito a che il Ministero presenti un progetto di legge per l'istituzione di un tribunale supremo, o Corte di Cassazione che si voglia chiamare, mentre la legge attuale afferma che un progetto di legge sarà presentato nella prossima Sessione.

Ma, Signori, nulla impedisce che il desiderio espresso nel mio ordine del giorno diventi un articolo di legge perchè dopo che sarebbe votato l'articolo 14, un altro vi si potrebbe aggiungere col quale si imponesse l'obbligo al Ministero di presentare un progetto non più tardi dell'epoca da me fissata.

In quanto all'articolo secondo cui alludeva l'onorevole Signor Ministro della Giustizia, siccome io mi dichiaro del tutto incompetente in questa materia, non ho voluto farne cenno nel mio ordine del giorno; però qualora vi si volesse introdurre anche la disposizione dell'articolo secondo, io mi opporrei sempre in modo assoluto al trasferimento della Corte di Cassazione da Firenze a Roma, fin tanto che non sia fissato in modo tassativo il giorno in cui sarà trasportata la Corte di Cassazione nella nuova Capitale del Regno.

Ora, cosa dice l'articolo 10? Esso dice:

« Nella prossima Sessione sarà presentato al Parlamento un progetto di legge per la costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno. »

Ma, o Signori, noi siamo vecchi del sistema parlamentare, e sia in quello del Regno d'Italia, sia in quello del Regno Subalpino ho veduto quanti progetti di legge furono presentati, e che poi rimasero dimenticati negli archivi, o della Camera dei Deputati o del Senato; per cui se noi trasferiamo la Corte di Cassazione a Roma, e se questa Cassazione vi eserciterà le nuove attribuzioni che sono accennate nell'articolo secondo, io sono intimamente persuaso che la Corte unica di Cassazione nel Regno per molto tempo non la vedremo.

E qui ripeto, che i medesimi interessi i quali hanno fatto togliere la sezione dei ricorsi, i medesimi interessi che vogliono le Corti di Cassazione a Napoli, a Torino, a Palermo si faranno sempre più forti dal momento che si sarà provveduto in parte ai difetti che ha il sistema attuale col trasferimento della Cassazione a Roma: mentre anzi lasciando la Corte di Cassazione temporariamente a Firenze, la necessità di avere a Roma nella sede del Governo la Corte Suprema unica di Giustizia farà sì che e Parlamento e Ministero metteranno la massima premura affinché questo voto generale sia soddisfatto.

Risponderò ora ad alcune altre obiezioni dell'onorevole Guardasigilli. Egli diceva che il mio ordine del giorno prescrive che sia tosto formata una Corte unica di Cassazione: e come potrà, ei soggiungeva, questa Corte unica provvedere a tutte le esigenze della

giustizia quando vediamo che le quattro Corti di Cassazione attuali non sono neppure sufficienti a questo bisogno?

Rispondo: quando la Corte di Cassazione unica sarà stabilita a Roma, nulla impedisce che nelle città dove ora vi sono le Corti di Cassazione, queste vi rimangano ancora temporaneamente, oppure che siano limitate a sezioni incaricate di spedire le cause arretrate, mentre tutte le nuove cause sarebbero portate alla Cassazione unica.

Cosicchè in questo modo si avrebbe un temperamento col quale si provvederebbe alla istituzione della Corte di Cassazione unica, e nello stesso tempo a tutte le esigenze degli interessi locali.

Per questi motivi, e perchè nella proposta del signor Ministro anzi che un beneficio per la giustizia io vedo un ritardo, non potrei rinunciare al mio ordine del giorno, poichè, come ripeto il signor Ministro non ha fatto che dimostrare più chiaramente di quello che fu fatto nelle precedenti sedute tutti i difetti che attualmente esistono e che non sono tolti col nuovo progetto.

Mantengo il mio ordine del giorno, perchè credo che con esso si provveda ai bisogni urgenti della provincia romana, e si metta il Governo ed il Parlamento nella necessità di venire all'istituzione di una Corte Suprema di Giustizia unica per tutto il Regno.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Primieramente comincio ad osservare che se l'onorevole Senatore Menabrea consente che si ponga in discussione non soltanto l'articolo 14, ma ancora il 10, ed il secondo e gli altri che siano in relazione con questo articolo medesimo, ne viene di conseguenza che bisogna discutere tutto il progetto di legge; e che perciò il partito unico a seguire quello si è, che io sottoponeva al Senato, di passare cioè alla discussione degli articoli; salvo al Senato, di approvare quelli che crede meritevoli del suo voto, e di respingere gli altri.

Quanto all'altra osservazione poi dell'onorevole Senatore Menabrea, per verità bisogna dire ch'io sia stato infelicissimo nell'esprimermi se egli ha potuto dare al mio concetto la portata che pare gli abbia attribuito.

Io ho detto che il voler unificare in questo momento le Corti di Cassazione era difficilissimo, se non impossibile, per due ragioni; cioè per la strettezza del tempo, non potendosi nè in questo nè nell'altro ramo del Parlamento discutere tutte le gravi ed importanti questioni che sarebbero state sollevate; e per il numero delle cause che si trovano tuttora pendenti presso le singole Corti di cassazione.

In quanto poi al vedere se quelle Corti debbano rimanere come Corti, o come semplici Sezioni per decidere gli affari pendenti, questa, o Signori, è appunto

una delle questioni, che possono presentarsi nel corso della discussione del presente progetto di legge. E difatti nel progetto ministeriale erasi proposto che quelle Corti rimanessero come Sezioni di stralcio; ma io sono d'avviso che il farle rimanere in questo modo sarebbe la cosa la più irregolare, e la più improvvida che dir si possa.

Irregolare perchè le Sezioni di stralcio perderebbero ogni autorità; improvvida perchè farebbe cadere sotto la legge della disponibilità egregi magistrati.

Questo è il concetto che informa l'attuale progetto di legge, ed è concetto che risponde ai bisogni ed all'interesse della giustizia.

Una sola questione può farsi, quella cioè dell'epoca più o meno prossima in cui debba avvenire la traslocazione della Corte di Cassazione di Firenze a Roma: questa è questione accidentale, la quale può essere risolta in un modo o nell'altro senza ledere menomamente il principio. Se non che taluno può dire: perchè traslocate a Roma la Corte di Firenze e non un'altra, per esempio quella di Napoli o di Torino? ma semplicissima è la risposta. La Corte di Cassazione di Firenze ha pochi affari; essa ha sessanta cause civili e 120 a 130 cause penali, non ha nessun arretrato, e può quindi essere trasferita senza difficoltà; le altre che hanno migliaia di cause arretrate, se fossero portate a Roma, sarebbero ben lungi dal sopperire a quei bisogni ai quali si vorrebbe provvedere.

Ripeto quindi ancora una volta al Senato la preghiera di voler passare alla discussione degli articoli, salvo il votarli in quel modo che crederà più savio e rispondente allo scopo che la legge si propone.

Senatore Errante. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Errante.

Senatore Errante. Tutte le discussioni che si sono fatte in Senato sulla Corte di Cassazione e sulla Terza Istanza sono state sapientissime, ma non erano assolutamente necessarie, perchè nel presente progetto di legge non si trattava di altro che di provvedere a quelle provincie le quali erano prive di una Corte di Cassazione.

Vi fu un primo progetto, ed era quello dell'onorevole Racli, il quale stabiliva l'unità della Cassazione, ed allora forse quella questione avrebbe potuto farsi con maggiore utilità pratica: se non che, in quelle discussioni che si sono fatte, tutte le opinioni sono state chiarite, ed io credo che non ci sia alcuno in Senato il quale possa dire di non aver preso un partito per insufficienza di lumi o perchè non si è ponderata la materia.

Il rimandare adunque questa questione porterebbe due gravi inconvenienti: il primo si è, che tutte quelle dispute che si sono fatte, tutti quei lumi che si sono profusi riescono perfettamente inutili, ed il Senato non potrà mai essere meglio informato di quello che lo è

attualmente su tale questione. Vi sarebbe una seconda grande difficoltà: che mentre dite al Ministro: — provvedete ad una Magistratura suprema, — non additate quale fra le due Magistrature voi preferite, e fra l'uno e l'altro sistema corre un abisso.

Sì, o Signori, fra il sistema della Terza Istanza e quello della Cassazione vi è una disparità infinita, e non gli dite a quale debba attenersi, sarebbe lo stesso che dire al Ministro: fate quello che vi ispira il vostro sentimento intimo, ma noi non vi diamo norma di sorta: liberissimi di respingere tutto quello che ci verrete a proporre. Se non altro, il primo ordine del giorno dell'onorevole Menabrea toglieva quest'inconveniente, perchè invitava il Ministro a meditare su di una legge di unica Cassazione; quest'ultimo riformato, ci rimanda ad una Suprema Magistratura che non sappiamo cosa sia, e rimette in dubbio quella tale questione che si dovrebbe definire.

L'onorevole Menabrea ha detto di aver meglio studiato questo progetto di legge e di preparare col suo ordine del giorno la via in guisa, che si potesse poi venire ad un modo positivo e concreto di deliberare.

Egli ha dovuto però confessare di non aver posto mente abbastanza all'art. 2, che è il cardine della legge attuale.

L'onorevole Guardasigilli ha dimostrato all'evidenza che il grande inconveniente che abbiamo colle Corti di Cassazione è appunto la divergenza della giurisprudenza, per cui sebbene vi sia un Codice unico per tutta l'Italia abbiamo giurisprudenze diverse, e talvolta sono tanto diverse tra una Provincia e l'altra come se fossero governate da diverse leggi.

Il Senato vede dunque la necessità di discutere ed adottare l'art. 2.

Io mi permetterò di leggere alcuni appunti fatti dal consigliere di Cassazione Paoli, sulle grandi divergenze in materia penale che vi sono fra le quattro Corti di Cassazione. Le riassumo brevemente e ne do lettura al Senato:

« Discordanze in materia penale: 1° sull'amnistia concessa dal Re col Decreto del 22 aprile, che stabilì l'abolizione dell'azione penale pei delitti e per le contravvenzioni e trasgressioni previste dai Codici Penali del 20 novembre 1859 e del 27 maggio 1852: cioè: se il condannato ad una pena correzionale quantunque accusato di crimine, doveva oppur no essere ammesso a goderne il beneficio. »

Sopra questa questione di grandissima importanza, perchè si trattava della libertà dei cittadini, le quattro Corti di Cassazione si divisero; taluna decise che era il caso dell'amnistia, tal'altra no, e la conseguenza pratica fu questa: che in talune provincie del Regno molti rimasero in prigione, in altre furono posti in libertà, e così mentre agli uni il Decreto di amnistia concesse la libertà, altri dovettero rimanersene in carcere.

2° Sulla libertà provvisoria: Se il criterio per concedere o per rifiutare il beneficio della libertà provvisoria

dovesse oppur no desumersi esclusivamente dal titolo del reato e dalla sua massima punibilità, o se si debbano apprezzare a quest'effetto anche le circostanze attenuanti del reato per le quali ne rimanga diminuita la imputabilità o minorata la pena. »

Questione di gravissima importanza perchè da ciò dipende il sapere chi deve giudicare se la Corte di Assise oppure i tribunali correzionali, e da ciò dipende pur anco la maggiore o minore punibilità.

Ebbene anche tale questione venne in modo diverso decisa dalle diverse Cassazioni e la conseguenza ne è, che in talune provincie è competente la Corte d'Assise, in talune altre il tribunale correzionale.

3° Sulla indicazione del nome del reato nella questione sul fatto principale, cioè se debba oppur no riguardarsi come parte essenziale, come parte integrante della questione sul fatto principale. »

E da ciò il procedimento di annullarsi la sentenza data e di doversi rimettere oppur no un'altra volta la causa dinanzi la Corte d'Assise.

4° Sulla competenza nella natura delle contravvenzioni, cioè se appartengano alla competenza dei pretori tutti i casi punibili con pena non eccedente i tre mesi di carcere, di confino o d'esilio e le L. 300 di multa, qualunque si fosse il loro titolo ed il loro nome; o se, per ragione della pena, non possano essi conoscere delle contravvenzioni, e quali siano punibili in tutto altro modo che con pene di polizia.

5° Sulla competenza intorno ai reati dei soldati che eccedono nell'esecuzione d'un ordine o d'una sentenza senza autorizzazione, e fuori del caso di necessità; cioè se siano di competenza dei tribunali militari o dei tribunali ordinarii.

Discordanze queste, che rendono diseguali le condizioni dei cittadini e recano confusione e scompiglio nella giurisdizione dei tribunali.

Per queste ragioni, o Signori si è detto sempre da coloro i quali sostengono la Cassazione, esser essa l'unico sistema il quale possa provvedere efficacemente all'uniformità della giurisprudenza, sistema seguito da tutte le nazioni civili: e sarebbe un cattivo esempio che l'Italia fosse la prima ad abolire la Corte di Cassazione, che è riguardata come custoda e vindice della legge; ma, che la Corte di Cassazione debba essere una affinché queste contraddizioni non accadano. Forse si potrà errare; l'unica Cassazione potrà stabilire una massima, non sempre giusta, ma ciò avviene di tutti i giudizi umani; però qualunque sia l'errore, si suppone che siasi ben giudicato, e per conseguenza la legge è uguale per tutti i cittadini nell'unica interpretazione che si è data.

Se pertanto si fosse potuta unificare la Corte di Cassazione in questo momento; se si fosse potuto segnire il primo progetto presentato dall'on. Raeli, probabilmente ciò sarebbe stato più utile. Ma il dire che tutto quello che si è fatto in questo progetto di legge non

val nulla, che non si debba nemmeno discutere poichè non può portare a veruna utilità, è troppo!

Quel che più importa, si dice, è appunto che la Corte di Cassazione non si trasporti a Roma. Il Senato decida se sia utile o no che si faccia questa traslocazione della Corte di Cassazione da Firenze a Roma: in quanto a me è questione di secondaria importanza; una volta che si stabilisce che nella prossima Sessione debba presentarsi un progetto di legge per la Cassazione unica in Roma, su tale questione si può disputare, si possono dire ragioni pro e contro, ma certamente in qualunque modo venga decisa, non s'offende il sistema della legge.

Una volta che il Senatore Menabrea, ha detto che egli vede la necessità di votare l'art. 14, perchè cessi immediatamente questo stato di cose, non sarebbe bene che intanto si esaminasse quello che in questa legge c'è di buono? e tutte le volte che si trovi una disposizione utile ed accettabile, sebbene non sia il sistema della Corte unica di Cassazione, pur non di meno ciò varrà perchè si faccia un gran passo nelle questioni di ordine pubblico, nelle questioni di finanza avranno tutti i tribunali del regno una unica Giurisprudenza, ed in siffatta guisa, se noi non avremo in questo momento una sola Corte di Cassazione di fatto, avremo, se non altro, il germe dell'unica Cassazione.

Per questi motivi, Signori, la Commissione crede di non potere accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Menabrea, e prega il Senato a passare alla discussione degli articoli.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Astengo.

Senatore Astengo. Ho chiesto la parola per dire i motivi del voto contrario che darò all'ordine del giorno Menabrea.

Ho sempre veduto che gli oppositori del sistema della Corte di Cassazione, finiscono generalmente per dire: — Studiamo ancora! — Essi non fanno mai una proposta, la quale sarebbe la conseguenza logica dei loro argomenti, la proposta cioè di adottare senz'altro il sistema della Terza Istanza, invece di quello della Corte di Cassazione.

Per contro ho sempre veduto che coloro i quali combattono il sistema della Terza Istanza, conchiudono sempre per mantenere il sistema della Corte di Cassazione: desiderano bensì di vederlo migliorato, ma respingono costantemente ogni proposta che tenda a cambiare il sistema. Io dichiaro francamente che ho patteggiato sempre per essi.

L'onorevole Senatore De Foresta, dal quale abbiamo sentito un vero atto di accusa contro la Corte di Cassazione, finiva egli pure non per proporre le Terze Istanze, ma per proporre di fare dei nuovi studii sul sistema da adottare.

Ma se bene ritengo, fra i diversi argomenti che egli faceva valere contro il sistema della Cassazione vi era quello della impossibilità che la Corte di Cassazione

potesse essere una sola per tutta l'Italia. È questo uno dei principali argomenti che sogliono mettere innanzi tutti coloro che sostengono il sistema delle Terze Istanze come preferibile a quello della Corte di Cassazione, specialmente per l'Italia, attese le sue speciali condizioni. Ed infatti la pluralità delle Corti di Cassazione è un vero controsenso, un vero assurdo, mentre non è controsenso nè assurdo la pluralità dei Tribunali di Terza Istanza.

Mi pare però che oggi abbiamo fatto un gran passo, imperocchè ho inteso che l'onorevole De Foresta ha dichiarato di votare in favore....

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Astengo.... dell'ordine del giorno Menabrea, il quale vuole una Suprema Magistratura che sia unica per tutto il Regno. Dunque siamo ora d'accordo in ciò anche coi più valenti oppositori del sistema della Corte di Cassazione.

Chi vota dunque per l'ordine del giorno Menabrea vuole che la Suprema Magistratura del Regno d'Italia, per la cui istituzione sarebbe invitato il Ministero a presentare un progetto di legge non più tardi della prossima sessione, sia un Tribunale unico in tutta l'Italia.

Questo principio fondamentale è dunque già vinto.

Ma se la Suprema Magistratura d'Italia dev'essere unica, si può egli ancora seriamente disputare se dovrà essere piuttosto il Tribunale di Terza Istanza che la Corte di Cassazione?

Signori! Io vi rammento il recente vostro voto sulla unificazione legislativa per le province Venete.

Il Senato, quando ha votato il progetto di legge che estendeva la Corte di Cassazione alla Venezia e le toglieva la Terza Istanza, lo faceva certamente con quella ponderazione, con quella maturità che non mancano mai alle sue deliberazioni. Or bene, o Signori, il Senato che pochi giorni or sono toglieva alla Venezia la Terza Istanza e le dava la Cassazione, potrebbe egli seriamente dire oggigiorno: — Devo ancora studiare se sia meglio preferire il sistema della Terza Istanza a quello della Cassazione? — Per poterlo dire, avremmo almeno dovuto sospendere ogni deliberazione relativamente alla Venezia.

Comprendo che per Roma si dica: — Non siamo noi che abbiamo mandato a pubblicarvi le leggi relative alla Cassazione; ve le fece pubblicare il Governo in forza dei pieni poteri che aveva per Roma. Quella pubblicazione è oramai un fatto compiuto, e poichè tra pochi giorni le leggi relative alla Corte di Cassazione dovranno andare in vigore a Roma, è una necessità che ivi si provveda anche temporariamente all'attuazione di quel sistema. —

Ma per il Veneto siamo noi che abbiamo abolito la Terza Istanza, e vi abbiamo surrogata la Cassazione. Come dunque potremo noi dire che non abbiamo ancora studiato abbastanza per preferire un sistema all'altro?

Pare impertanto a me che rimanga solamente a ve-

dere quale sia la proposta che possa procurarci più presto la Corte di Cassazione unica per tutto il Regno. È questa, secondo me, la vera questione da esaminare.

Ora, io dico francamente che qualunque proposta, qualunque emendamento venisse fatto allo scopo di farci raggiungere al più presto la metà di una Corte di Cassazione unica, io l'accetterei di buon grado, purchè avessi la convinzione che fosse realmente utile per un tale intento:

Ma, o Signori, io non posso dimenticare che il meglio, per potersi preferire al buono, bisogna che sia praticamente possibile.

Quindi, allorchè mi trovo nel bivio o di respingere una proposta la quale, se non mi conduce direttamente alla metà, mi vi conduce però indirettamente e mi fa fare dei passi avanti, o di respingere invece un'altra proposta la quale colle apparenze di volermi condurre più presto alla metà per un'altra via, mi arresta invece nel mio cammino col pericolo di non lasciarmi fare nessun passo per lungo tempo, io respingo senz'altro questa seconda proposta e mi attengo alla prima.

Il presente progetto di legge non va tant'oltre quanto andava il primo progetto del Ministero, ma non mi fa cambiare via, e mi fa anzi fare dei passi innanzi. Con questo progetto io ho almeno fin d'ora una Corte di Cassazione nella Capitale del Regno, la quale è già per molte importanti attribuzioni la Corte di Cassazione unica del Regno, perchè essa sola conoscerà dei ricorsi da giudicarsi a Sezioni riunite, e di quelli che saranno presentati dal Pubblico Ministero nell'interesse della legge. Perchè questa Corte conoscerà esclusivamente dei ricorsi in quelle materie nelle quali è più urgente il bisogno dell'unità della giurisprudenza.

Dunque, io dico, con questo progetto facciamo già dei grandi passi, e se non facciamo ancora quel passo finale che pur desideriamo di fare, ci assicuriamo però di farlo ben presto.

Io adunque darò il mio voto favorevole a codesto progetto, a meno che non veda fatta una proposta la quale mi spinga più rapidamente alla metà.

Io leggo intanto nel presente progetto un articolo il quale obbliga non solamente il Ministero attuale, ma qualunque Ministero a presentare nella prossima Sessione Parlamentare un nuovo progetto il quale organizzi definitivamente la Corte di Cassazione unica per tutto il Regno.

Se quest'articolo a taluni non sembrasse sufficiente, se, per esempio, si volesse abbreviare maggiormente il tempo, entro il quale si dovesse presentare al Parlamento quel nuovo progetto, si potrà emendarlo in tal senso. Si potrebbe anche, se così piacesse al Senato, incaricare l'Ufficio Centrale di presentare esso stesso al più presto possibile un progetto che attuasse immediatamente la Corte unica di Cassazione. Allora mi sembrerà che si voglia veramente andare avanti, ed io voterò per tali proposte. Ma finchè si propone

un ordine del giorno che inviti il Ministero a studiare il sistema della Suprema Magistratura del Regno, e lascia insoluta la questione di principio, io dirò che si vuol fare un passo indietro, o per lo meno arrestarsi per lungo tempo.

Ecco le ragioni per le quali io respingo l'ordine del giorno del Senatore Menabrea, e accetto invece il sistema che la Commissione, d'accordo col Ministero, ha presentato.

Presidente. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore Conforti. Ho domandato la parola per una rettificazione.

L'onorevole signor Ministro, nel calore del suo eloquentissimo discorso, parlando della Corte di Cassazione di Firenze, ha detto ch'essa non aveva a discutere nel corso dell'anno che 60 ricorsi circa in materia civile, e 120 a un dipresso in materia criminale.

Ora, per giustificare l'operato di questa Corte di Cassazione, e per mostrare che i consiglieri di questa Corte non hanno dormito saporitamente su due guanciali, dichiaro che i ricorsi in materia civile e commerciale discussi nel corso dell'anno sommano a circa 80 o 90, ed i ricorsi in materia criminale sommano in media a 400.

Farò riflettere oltracciò che la Corte di Cassazione di Firenze non ha mai lasciato cause in ritardo. Aggiungerò infine che la Corte di Cassazione di Firenze si compone di otto consiglieri, di un Presidente di Sezione, e di un primo Presidente, i quali prendono parte alla discussione delle cause civili e penali, a differenza de' Consiglieri delle Corti di Cassazione di Torino e di Napoli, che essendo più numerosi quelli che prendono parte alla discussione delle cause civili non prendono parte alla discussione delle cause criminali e viceversa.

Quindi io credo che i consiglieri della Corte di Cassazione di Firenze abbiano adempiuto lodevolmente ai loro obblighi, ed alacramente lavorato. Certamente l'onorevole Guardasigilli non ha inteso di offendere l'amor proprio della Corte di Cassazione di Firenze; tuttavia ho creduto bene di chiarire i fatti a lode del vero.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non ho inteso menomamente di mettere in dubbio nè lo zelo, nè la diligenza della Corte di Cassazione di Firenze: nessuno più di me rispetta i magistrati onorevolissimi che ne fanno parte e che sono decoro del nostro paese. Forse ho errato nel dire 60 invece di 80 cause civili, e nel dire 200 o 300 invece di 400 cause penali.

Io sono però certissimo che quand'anche si raddoppiasse il lavoro, la Corte di Cassazione di Firenze lo saprebbe spedire con uguale celerità e diligenza.

Ho osservato che la Corte di Cassazione poteva essere trasferita da Firenze con minore difficoltà perchè

aveva un numero d'affari minore delle altre, e non aveva arretrati.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta
Senatore De Foresta. Signori: Io non prendo la parola per difendere l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Menabrea, modificativo di quello che aveva egli già presentato nelle precedenti sedute, perchè questo compito fu già da lui egregiamente eseguito meglio di quanto potrei farlo io stesso. Voglio solamente rispondere ad un'allusione personale che ha fatta a mio riguardo l'onorevole Senatore Astengo.

Egli ha detto che tutti i propugnatori del sistema della Terza Istanza e della Revisione, ed io in particolare, che ho avuto più volte l'onore della sua menzione nominativa, si sono limitati ad impugnare il sistema della Cassazione, e ci ha domandato per qual motivo non abbiamo concretato una proposta specifica per fare approvare il sistema della Terza Istanza a preferenza di quello della Cassazione: dopo ciò egli ha asserito che, in difetto di un altro progetto concretato, è giocoforza attenersi a quello che venne presentato dal Ministero, il quale, se non altro, ci spinge d'un passo verso l'unificazione della Corte di Cassazione.

Io credo che questo passo potrebbe essere ben lungo e creare un provvisorio di 10 o 12 anni che rassomigliasse a cosa definitiva; ma lasciando ciò da parte, prego l'on. Senatore Astengo di richiamare alla sua memoria ciò che ebbi l'onore di esporre al Senato fino dal primo giorno ch'io presi la parola. Dopo di avere dimostrati gli inconvenienti grandissimi a danno della giustizia che presenta il sistema della Cassazione, dopo avere dimostrato che la Corte di Cassazione unica, massime nel modo in cui al presente è organizzata sia in Francia, sia in Italia, è impossibile nel nostro Regno e conduce ad un vero diniego della giustizia; dopo di avere poi per altra parte dimostrato i vantaggi del sistema della Terza Istanza o Revisione, dissi che le conclusioni della mia duplice dimostrazione potevano ed anzi avrebbero dovuto essere di chiedere che si rigettasse il progetto che ci stava dinanzi, e di invitare il Ministero a presentarne un altro col sistema della Terza Istanza o Revisione; ma che in una materia così grave, io non volevo correre troppo e che mi limitavo a fare una proposta, la quale, nulla pregiudicando, lasciasse adito ad ulteriori studi per risolvere la questione col maggior vantaggio possibile della giustizia.

Questo non basta, dice l'onorevole avversario; dovete presentare un progetto concreto che possa essere sostituito a quello che impugnate.

Ma, o Signori, è forse a noi che spetta il presentare un progetto concreto come è quello della istituzione di una Suprema Magistratura? Questo compito non spetta forse al Ministero?

A noi basta dimostrare che quello che il Ministero ci presenta non è accettabile, perchè non soddisfa ai bisogni della giustizia, e perchè a quest'uopo

meglio gioverebbero una o più Corti di Terza Istanza o di Revisione.

Dimostrino gli avversari che noi d'inganniamo: che la Cassazione funziona egregiamente, che la Terza Istanza e la Revisione non valgono un bel nulla, che fuori della Cassazione niente v'è di più buono per l'amministrazione della giustizia, allora avranno ragione; ma non vengano a dirci che noi dobbiamo accettare il loro progetto solo perchè non ne abbiamo sostituito un altro.

Faccio osservare inoltre all'onorevole preopinante che noi siamo costretti ad oppugnare l'approvazione di questo progetto appunto perchè esso sarebbe una conferma del sistema attuale della Cassazione e lascerebbe sussistere tre Corti, chi sa per quanto tempo, sacrificandone una sola con l'unico scopo di fare un passo, come si disse, verso la nuova, e speriamo definitiva Capitale.

Del resto, sono dieci anni che funzionano le quattro Corti di Cassazione, ed il risultato che ne abbiamo avuto, a malgrado della buona volontà dell'attività degli egregi Magistrati che le compongono, non è altro che uno spaventevole arretrato generalmente lamentato. Son istanze vivissime che si provveda per evitare mali maggiori.

Si parla tanto del pericolo che si stabiliscano diverse giurisprudenze nel Regno.

Ma io domando se ciò è fin'ora accaduto colle quattro Corti che abbiamo?

Senatore Astengo. Domando la parola.

Senatore De Foresta. A provare il contrario, mi basta ciò che diceva or ora l'onorevole Senatore Errante.

Egli, per dimostrare la necessità di una Cassazione unica, riferiva un pregevole lavoro di un membro della Cassazione di Firenze, il dottissimo consigliere Paoli che con paziente studio ha raccolti i casi nei quali è sorta qualche divergenza di opinioni tra le attuali Corti di Cassazione.

Voi avete inteso quali sieno queste divergenze ed in che consistano.

Ci vuol veramente l'attenzione la più profonda, e bisogna essere persone tecniche, cioè essere giuristi per rilevarle; e poi io domando su che si fondino coteste divergenze; e se scientifiche divergenze d'opinioni possono recare danno all'amministrazione della giustizia?

Io credo che nessuno di Voi, o Signori, sentendo appunto l'enumerazione fatta dal dotto Magistrato dei casi nei quali vi è stata qualche disparità d'opinione tra alcune Corti, avrà detto fra sè: — Facciamo presto cessare le quattro Cassazioni, perchè non avvengano altri simili inconvenienti. —

Ripeto dunque che se in 10 anni non siamo venuti a queste dottrinali divergenze di opinione, potremo ben passarne due o tre altri ancora per aspettare che siasi più maturamente studiata la que-

stione, e siasi veduto quale dei due sistemi meriti la preferenza.

In vano ci si fa aspro rimprovero di screditare la Cassazione, di toglierle la fiducia ed il prestigio di cui ha bisogno, decantando la sua insufficienza ed i danni che derivano da questa istituzione.

Signori, accennando i fatti che risultano dalle statistiche, criticando scientificamente il suo organismo e facendone il confronto con altra Suprema Magistratura, che a noi pare migliore, non abbiamo mai inteso di porre in dubbio i grandi servizi che essa ha resi all'amministrazione giudiziaria.

E che? Per non scemare l'autorità morale di un ordinamento non si potrà dunque più chiederne la riforma, e se occorre, anche l'abolizione? Già da molti anni si va chiedendo la riforma, tra le altre, dell'amministrazione Comunale e Provinciale, e molti ritocchi sono già stati fatti alla legge attuale e non pochi studi si vanno tuttora facendo per migliorarla, senza che nessuno abbia mai posto innanzi il singolare argomento, che i nostri avversari adducono contro di noi, cioè, che additando gli inconvenienti del sistema della Cassazione e confrontandolo con quello della Terza Istanza, noi le togliamo l'autorità ed il prestigio e pregiudichiamo l'istituzione medesima prima che la legge, che verrà più tardi, abbia deciso se sia il caso di trasformarla o di abolirla.

Le Corti di Cassazione ora esistenti, sia di Firenze, sia di Napoli, di Torino e di Palermo, non perderanno certamente la loro autorità reale e morale per le attuali nostre discussioni, poichè nessuno ha mai messo in dubbio la scienza, la virtù e la dottrina degli eminenti Magistrati che le compongono.

Ma v'ha di più. Non sono forse più di tre anni che il Governo stesso ha presentato il progetto di legge per la revisione di tutto l'organico giudiziario, per la riforma delle circoscrizioni, per la riduzione del numero delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle Preture e per l'abolizione di tutti i Tribunali di Commercio? Ebbene, forse che per queste proposte, ben al trimenti autorevoli che l'opinione individuale di uno o più membri delle Camere, le Corti, i Tribunali, le Preture, i Tribunali di Commercio, hanno perduta la loro autorità? Forse che i loro giudicati sono divenuti meno autorevoli e meno rispettati?

Se non che, la Commissione ha ella stessa fatto un'aggiunta al primo progetto dell'onorevole Ministro Raeli che esso aveva già approvato, per proporre al Senato di sanzionare con un articolo espresso, che è l'art. decimo, che nella prossima Sessione legislativa si presenti una legge per la istituzione di una Corte unica nella sede del Governo; e con ciò ha ella creduto di esautorare intanto la Cassazione? Questa disposizione è ben altro che le nostre critiche e le nostre osservazioni; essa è la prova la più manifesta che Ministero e Commissione riconoscono che per lo meno l'istituzione vuol essere modificata, come del

resto si è espressamente ammesso e ripetuto nel corso della discussione.

Tutte queste lagnanze adunque che si fanno contro le nostre opposizioni sono senza valore.

Tutta la questione, dicasi pure ciò che si vuole in contrario, sta nel vedere se mentre o in un modo o nell'altro una legge sulla Magistratura Suprema deve essere fatta, sia conveniente ed opportuno di confermare l'istituzione creando una nuova Corte di Cassazione a Roma mediante l'abolizione di quella che esiste ora in Firenze e lasciando tutte le altre senza limitazione di termine nè altra garanzia per la loro soppressione.

Bando agli equivoci; diciamo le cose come sono: non è vero che noi siamo sistematicamente avversari della Cassazione, e che vogliamo a ogni costo la Terza Istanza, fuori della quale non vediamo nulla di buono. Noi non nascondiamo la nostra opinione, noi siamo persuasi che il sistema della Cassazione, come è attualmente, non può fare il bene dell'amministrazione ed anzi neppure soddisfare al suo compito, e come io ho già detto nei miei primi discorsi, se proponiamo i Tribunali di Terza Istanza o di Revisione si è perchè non conosciamo verun altro sistema migliore, e siamo persuasi che questi Tribunali, senza avere gli inconvenienti della Cassazione, massime quello della insufficienza, poichè quand'anche non vi fosse che una sola Corte, potrebbero farsi tante sezioni quante fossero indispensabili per spedire tutti gli affari, ciò che non può farsi colla Cassazione, la quale non può avere che una sezione civile ed una sezione criminale, senza avere, dico, gli inconvenienti della Cassazione, possono assicurarne i vantaggi per la migliore amministrazione possibile della giustizia; ma se nella discussione che sarà fatta a suo tempo, cioè quando verrà presentata la legge che la Commissione stessa ed il Ministero ci promettono, si dimostrerà che la Cassazione è il sistema migliore, che gli inconvenienti lamentati o non esistono o possono essere eliminati, che insomma la giustizia può con tale sistema essere perfettamente amministrata, noi saremo i primi a far plauso agli avversari ed a ricrederci delle nostre idee. Sì, lo faremo dicerto, ma finchè ciò avvenga lasciateci dire francamente la nostra opinione, che non è nè giusto, nè conveniente, nè utile di voler intanto confermare l'istituzione quale è e di abolire una sola delle quattro Corti esistenti per crearne una nuova per la sola ragione che ve ne sia una là dove sarà la sede del Governo, e che è invece più ragionevole e più opportuno di lasciar le cose come sono sino a tanto che vi sia una misura generale ed uguale per tutte, e di attribuire intanto alla Corte di Cassazione di Firenze il Distretto della Corte d'Appello di Roma, come le si è già attribuito quello della Corte d'Appello di Venezia.

Signori, io termino con pregarvi di ritenere che noi vogliamo che mentre si aspetta la discussione della revisione dell'intero ordinamento giudiziario e

dei codici di procedura civile e penale, o almeno la presentazione della legge speciale in questo progetto stesso annunciata e promessa, non si pregiudichi veruna questione: i nostri avversari invece vogliono che intanto si confermi l'istituzione come è, e solo si sopprima la Cassazione di Firenze e se ne instituisca una a Roma, salvo poi a discutere in seguito, cioè quando sia presentata la detta legge, che cosa si abbia da fare.

Spetta, o Signori, all'alto vostro senno di pronunciare la sentenza, di dichiarare cioè quale delle due opinioni sia da preferirsi.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Ho chiesto la parola perchè forse non mi sono spiegato bene. Io non ho inteso d'imputare agli oppositori della Corte di Cassazione di non avere presentato un compiuto progetto di legge sulla Terza Istanza; ho osservato solamente che essi concludono sempre non con una proposta che inviti il Governo a presentare un progetto di legge sulla Terza Istanza, ma colla proposta che si studi nuovamente sul sistema da preferirsi.

Quante volte ho avuto l'onore di far parte di Commissioni incaricate di studiare questo argomento della Suprema Magistratura del Regno, e non solamente di Commissioni speciali create appositamente per lo studio di tale questione, ma anche di Commissioni incaricate dello studio di nuovi Codici, nei quali si presentava sempre la questione sulla conservazione o sull'abolizione della Corte di Cassazione, ho sempre veduto trionfare a grandissima maggioranza l'opinione favorevole al sistema della Cassazione; solo si proponeva di arrecarvi qualche modificazione non sostanziale.

Vi domando del resto, o Signori: la Corte di Cassazione funziona o non funziona in tutte le parti d'Italia? Non funzionava ancora in Venezia, e noi pochi giorni sono abbiamo votata una legge che la istituisce in quella Provincia abolendovi il Tribunale di Terza Istanza. In Roma vi funzionava da lungo tempo un Tribunale conforme nella sostanza alla Cassazione, vale a dire il Tribunale Supremo della Segnatura, e presto vi funzionerà ugualmente la Corte di Cassazione, perchè nessuno è sorto finora a proporre che si sospendano le leggi che sono state recentemente pubblicate in quella Provincia.

Ma mentre in tutte le parti d'Italia funziona e deve funzionare la Corte di Cassazione, questionare se sia questa una istituzione buona o cattiva, mi fa una sensazione penosa, lo dico francamente.

Quando una istituzione giudiziaria si fa funzionare in tutto il paese, soprattutto una Suprema Magistratura di Giustizia, bisogna accreditarla e non screditarla. Se vi mettete continuamente a dire in Parlamento che la Cassazione è difettosa, che non può essere conservata, che bisogna abolirla, e frattanto la mantenete, voi fate un pessimo servizio al paese.

Abbiate piuttosto il coraggio di sopprimerla, e sostituirvi un altro sistema; ma se la lasciate funzionare, se la date a chi ancora non l'ha, almeno non discreditatela.

Se questa istituzione presenta qualche inconveniente, forse che il progetto, che la Commissione ed il Ministero d'accordo sottopongono alle nostre deliberazioni, impedisce i miglioramenti che possono far cessare costesti inconvenienti?

Io vedo che una parte di questi inconvenienti sparisce già fin d'ora con quel progetto, e gli altri si possono far sparire con opportuni temperamenti.

L'onorevole Senatore De Foresta ci osservava che le discrepanze fra le diverse Corti di Cassazione sono tali che non tutti le comprendono, e che d'altronde non ne può venire un pericolo per la salvezza della patria.

Signoril! Io citerò un solo esempio di tali discrepanze, un esempio che qualunque persona, anche nuova nella scienza legale, potrà riconoscere di quale importanza esso sia.

Noi abbiamo due oracoli opposti da due Corti di Cassazione del Regno sul tema di successione intestata, nella quale concorrono dei fratelli unilaterali; eppure si tratta del medesimo Codice.

Un erede prende di più in un luogo e prende meno in un altro nelle medesime circostanze!!

Se sarà adottato l'attuale progetto di legge, è possibile ottenere un oracolo supremo o con ricorso a Sezioni unite, o con un ricorso nell'interesse della legge.

Appunto perchè nelle questioni legali non si può dimostrare come due e due fan quattro da qual parte sia la ragione, bisogna almeno mantenere nelle popolazioni il rispetto alla legge, interpretandola ed applicandola in modo uniforme in tutte le parti dello Stato.

Quando si autorizza lo scandalo, permettete che così lo chiami, che in una provincia d'Italia la legge abbia un significato e in altra provincia abbia un significato opposto, e che i due opposti significati sieno autorevoli, perchè giustificati ugualmente da un oracolo di una Corte di Cassazione, io dico che si scredita la legge si fa in modo che i cittadini non abbiano per essa la riverenza che devono avere.

Io adunque torno a dire che se mi farete fare un passo più innanzi per arrivare più presto all'attuazione della Corte di Cassazione unica, io sarò con voi, ma se vorrete che retroceda od anche solo mi arresti, io non sarò con voi, e respingerò le vostre proposte, attenendomi invece a quella del Governo e della Commissione.

Si oppone però dal Senatore De Foresta: « Come volete che si amministri la giustizia con una Corte di Cassazione unica, quando vi sono 15 mila cause arretrate fra quattro Corti? »

Chi fa questo obbietto dovrebbe, per essere logico,

o sostenere essere impossibile qualunque magistratura suprema che sia unica per tutto il Regno, o dimostrare che un tribunale unico di Terza Istanza potrebbe decidere maggior numero di cause che la Corte di Cassazione. Ciò non è possibile dimostrarlo perchè il tribunale di Terza Istanza conosce anche del merito del quale non conosce la Corte di Cassazione, e credendo invece impossibile che una sola magistratura suprema possa bastare all'Italia, bisogna respingere l'ordine del giorno Menabrea che la vuole unica.

Io convengo che bisogna migliorare la costituzione della Corte di Cassazione nelle sue parti non sostanziali, e gli oratori che mi hanno preceduto hanno indicato alcuni dei miglioramenti possibili. Dei miglioramenti ce ne sono già offerti dal presente progetto di legge; ed altri ci sono promessi.

Frattanto, respingendo l'ordine del giorno Menabrea, io difendo questa istituzione dagli attacchi di coloro che la vogliono mantenere e nello stesso tempo discreditare, e do il mio voto ad un progetto di legge che mi porge la certezza che in un avvenire molto prossimo si avrà nella capitale del Regno la Corte unica di Cassazione.

Questa certezza è per me indubitabile, perchè se ad una Corte di Cassazione date fin d'ora delle speciali attribuzioni che le altre non avranno, questa Corte sarà già in parte la Corte di Cassazione unica, e renderà inevitabile la prossima soppressione delle altre.

Ecco le ragioni per le quali io non posso accettare qualunque proposta che ci mandi a fare nuovi studi sul sistema da seguire, ed accetto invece il progetto del Ministero, e della Commissione.

Senatore Menabrea. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io ho domandato la parola perchè mi pare che l'onorevole Senatore Astengo, ed anche l'onorevole Senatore Errante, abbiano dato alle mie parole un'interpretazione ben diversa da quella che io ho inteso dar loro. Essi credono che io col mio ordine del giorno, abbia respinto l'idea di una Cassazione unica.

Ma niente affatto: Io non sono giudice competente, anzi, mi dichiaro incompetentissimo in questa materia, ma siccome vi sono uomini eminenti nella Magistratura, i quali hanno propugnato l'una e l'altra opinione, cioè quella di un Tribunale supremo di Revisione, e quella di una Corte unica di Cassazione, io ho voluto formulare il mio ordine del giorno in modo che questa questione non fosse pregiudicata.

Questa stessa discussione che ora ci occupa, conferma che la questione di una Corte di Cassazione unica non è ancora matura.

Il Senatore Astengo dice: Come! ci rimandate sempre a studiare mentre abbiamo bisogno di decidere? Ma quello che egli ha detto non prova forse che sarebbe

il caso di studiar dell'altro? Cosa viene a proporre?

Viene a proporre l'art. 2 il quale apporta bensì qualche unità nella legislazione; ma io rispondo: sarà questo bastante per soddisfare i litiganti? per dar esito a tutte le cause avanti alle Corti di Cassazione?

Egli non lo dice, nè lo prova.

Ora io veggio in questa statistica che abbiamo sotto gli occhi, terribile statistica! che, per esempio, nel 1870 furono introdotte davanti alle 4 Corti di Cassazione stabilite nel Regno 1936 cause civili, e non ne furono spedite che 1080, cioè poco più della metà.

Dunque questo prova che le Corti di Cassazione come sono attualmente costituite non possono adempiere alle loro funzioni, e non possono provvedere alla giustizia che è il primo bisogno dei cittadini, ed uno stretto dovere del Governo.

Ora io domando se l'onorevole Astengo provvede a questa deficienza di giustizia colla sua proposta: non vi provvede: ed io sono intimamente persuaso, che se si vota questa legge, senza che ci venga presentato un progetto di legge che sciolga queste difficoltà, trasportata che sarà a Roma da Firenze la Corte di Cassazione, si rinnoveranno tutti gli inconvenienti che noi lamentiamo; e malgrado le modificazioni introdotte in questa legge noi saremo in condizioni tali che la Corte di Cassazione unica che noi desideriamo non arriverà mai ad essere stabilita.

L'onorevole Astengo ha confessato egli stesso che le Commissioni che hanno studiato la Corte di Cassazione unica, la riforma giudiziaria, non hanno mai potuto formulare un progetto che sia stato possibile di tradurre in legge; ed io dico che ciò sarà vieppiù difficile il giorno che sarebbe trasportata in Roma la Corte di Firenze. Ma noi vogliamo che decisamente giustizia sia fatta per tutti, sia con una Corte suprema di Cassazione o con una Corte di Revisione, a noi poco importa, purchè sia fatta giustizia; e finchè non avrete formato un progetto di legge nel quale siano tolti gli ostacoli che si oppongono a che giustizia sia fatta con quella rapidità che si richiede, fino a tanto che non avrete presentato un progetto di legge che tolga tutti i difetti che ora si lamentano nella nostra procedura, il fare delle parziali riforme non sarà un bene, ma un male che recherete alla giustizia.

È per questi motivi, o Signori, che io sostengo il mio ordine del giorno e lo mantengo, perchè non potrei veramente votare verun progetto di legge fino a che mi rimangano i dubbi anziespressi e finchè io non veggia in qual modo si renderà pronta e buona giustizia ai cittadini.

Senatore Errante. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Errante. Faccio osservare che fra le altre disposizioni l'articolo 2 del progetto provvede a fare diminuire il numero delle cause alle Corti di Cassazione di Torino e di Napoli.

Le Corti di Cassazione che hanno maggior numero di cause arretrate sono appunto quella di Torino e di Napoli. Quella di Torino, perchè estende la sua giurisdizione sopra 10 o 11 milioni di abitanti, e quella di Napoli perchè la estende su 7 od 8 milioni di abitanti.

Ora l'articolo 2 provvede anche a ciò, dal lato materiale, perchè nello stesso è detto che: « La Corte di Cassazione stabilita in Roma esercita la intera sua giurisdizione sopra i distretti delle Corti di Ancona (che appartiene attualmente a Torino), di Aquila (che è ora sottoposta alla giurisdizione di Napoli), di Bologna e di Cagliari (che pure sono al presente sotto la giurisdizione di Torino). »

In guisa che diminuendo la giurisdizione in quanto al territorio, il numero delle cause arretrate dovrà esso pure necessariamente scemare.

Inoltre, sonvi tutte quelle cause che debbono essere deferite alla Corte centrale, e queste pure diminuiscono il numero delle cause delle altre Corti di Cassazione. Tali sarebbero le questioni che riguardano i ricorsi che si debbono giudicare a Sezioni unite, i conflitti di giurisdizione, le azioni civili contro i funzionari dell'ordine giudiziario; tutte quelle infine segnate nell'articolo 2; e per questo scopo si assegnano 21 Consiglieri alla Corte di Cassazione centrale appunto perchè queste cause possano essere decise.

Per conseguenza anche da questo lato si cerca in via provvisoria di rimediare a quei danni che vennero accennati.

Finalmente per tornare alla prima idea, cioè se si debba o pur no rimandare questo progetto di legge per fare la scelta fra la Terza Istanza e la Cassazione, io credo che non lo farà il Senato dopo la lunga e dotta discussione sostenuta.

Non vi è alcuno fra noi il quale non abbia formato il suo concetto; naturalmente può essere l'uno o l'altro concetto; ma far nuovi studii per decidere fra la Terza Istanza e la Corte di Cassazione sarebbe per verità tempo perduto.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Relatore.

Senatore Tecchio, Relatore. Che non dovesse oggi riaprirsi la discussione generale, lo aveva avvertito l'onorevole Ministro Guardasigilli, che pur era il solo che avesse ragione a riaprirla, perchè alle ultime nostre tornate, impedito da altri uffici parlamentari, non aveva potuto essere presente: e tuttavia l'onorevole Senatore Deforesta ha creduto bene di ripigliarla di capo a fondo.

Senatore De Foresta. Io non ho fatto che rispondere all'onorevole Astengo.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Deforesta a non interrompere.

Senatore Tecchio, Relatore. L'onorevole Senatore Deforesta ha ripetuto oggi stesso tutte le affermazioni, già da lui messe innanzi nella discussione generale.

alle quali non io, che debole o nulla è la mia autorità, ma ben altri Magistrati e Senatori amplissimi hanno allora trionfalmente risposto.

All'onorevole Senatore Deforesta non dirigo per ora riscontro alcuno; perchè ora non è in discussione il suo ordine del giorno, ma unicamente quello dell'onorevole Senatore Menabrea, al quale mi tocca di replicare.

Nulla dirò di quanto fu detto altre volte, nulla di quanto fu detto quest'oggi da egregi oratori; poichè rammento sempre a me medesimo la sentenza di Pubblio Siro, che: « *Nimum altercando, veritas amittitur.* »

Ma dacchè l'onorevole Senatore Menabrea ha cominciato dicendo che il Relatore della Commissione aveva riconosciuto egli stesso che l'attuale sistema della Cassazione ha parecchi difetti; mi è mestieri di ricordargli che il Relatore della Commissione, così dicendo, aggiungeva altresì ch'è non sono difetti del sistema; che sono difetti transeunti, accidentali, dal sistema indipendenti, al sistema stranieri; difetti, ai quali sopperisce in parte questa legge medesima, e che ad ogni modo potranno e dovranno facilmente esser tolti di mezzo colla legge definitiva che vi è promessa nell'art. 10 del progetto della Commissione accettato dall'onorevole Guardasigilli.

Parlo poi l'onorevole Menabrea delle cifre degli arretrati: e qui posso dare al Senato una buona novella.

Le cifre degli arretrati io le avea ricevute dal Ministero di grazia e giustizia; e, quali io le avea ricevute, le ho consegnate alla tipografia, che le stampò in fine della Relazione; perchè niente io voleva celare di ciò che per avventura potesse apparir favorevole alle obbiezioni dei nostri contraddittori. Ma quelle cifre non mi acquietavano: io stesso faceva istanza, negli ultimi giorni del Ministero Raeli, che quelle cifre venissero appurate. Sopra tutto mi premeva di risapere quali di quei tanti Ricorsi in materia civile, che figurano nei quadri sinottici delle Cassazioni di Napoli e di Palermo, siano anteriori e quali posteriori al 1° Gennaio 1866. Non ha potuto per verità il Ministero fornirmi le nozioni di tutto ciò ch'io richiedeva; non ha potuto fornire la distinzione tra i ricorsi anteriori e i posteriori al 1° Gennaio 1866, per quanto riguarda la Corte di Cassazione di Napoli; ma ha potuto ricavarla, e comunicarmela, per quanto concerne la Corte di Cassazione di Palermo: e i dati, che annunzio al Senato per la Corte di Palermo, mi sono di buon augurio eziandio per quella di Napoli.

Ricorderà il Senato come l'onorevole senatore Conforti, ed io con lui, abbiamo notato che molti dei ricorsi arretrati e a Napoli e a Palermo potevano reputarsi pendenti *pro forma*: e tali sono i ricorsi anteriori al 1° Gennaio 1866; ricorsi che non giungono, e non possono giungere a decisione, se l'una o l'altra Parte non fac-

cia la domanda della discussione contraddittoria; ricorsi, rispetto ai quali la discussione non fu chiesta mai; onde si ha buona ragione a presumere che siano stati dalle Parti medesime abbandonati, o vogliasi per transazione, o per qualsiasi altro motivo.

Guardiamo adunque la tabella speditami in questi ultimi giorni a Venezia dal Ministero di Grazia e Giustizia, a cui era pervenuta recentemente dalla Corte di Cassazione di Palermo.

Voi avete sentito, o signori, che i ricorsi arretrati in materia civile nella Corte di Cassazione di Palermo apparivano nel numero di 1191, e più esattamente, giusta la nuova Tabella di 1143. Or bene, quanti sono tra gli arretrati i posteriori al 1° gennaio 1866? Quanti sono quelli che sostanzialmente io potrei chiamare ricorsi utili, a petto degli altri già dalle parti destinati, molto probabilmente, all'oblio? I Ricorsi posteriori al 1° gennaio 1866 sono soltanto 367; il che vuol dire, alquanto meno di un terzo della cifra totale di 1143.

E adesso, se voi fate, come è ragionevole che si faccia, un calcolo corrispondente, e proporzionale, rispetto ai ricorsi arretrati di materia civile nella Corte di Cassazione di Napoli, che figurano nel numero di 6885, e più propriamente giusta la nuova Tabella, di 6816; voi troverete che questi 6816 si riducono a 2200, o poco più.

Queste son cifre esatte; e queste dimostrano come in materia si grave, qual è la presente, torni illecito: più che in altra mai, di lasciarsi trascinare alle iperboli.

Fu anche detto e ripetuto assai volte nella discussione generale, che un infelice, condannato nel capo dalla Corte di Appello di Sardegna, ha dovuto, pel sistema della Cassazione, attendere quattro o cinque anni l'ultima sentenza, che tornò eguale alle prime: e fu pur detto e ripetuto assai volte, che in quel caso le sentenze delle Corti d'Appello (che per titolo di assassinio han pronunciato la condanna capitale) diedero luogo a tre o quattro sentenze di Cassazione.

Non ho potuto allora rispondere, perchè, in quanto a fatti, non rispondo mai se non ho dati precisi alla mano. Ho poi raccolto i dati che facevano di bisogno; e da questi dati risulta, che due soli annullamenti furono proferiti, ambedue per vizi essenziali di procedura; l'uno dalla Corte di Cassazione di Torino nell'8 Maggio 1855, che, cassando la Sentenza della Corte di Sardegna, rinviava la Causa alla Corte di Genova, l'altro dalla stessa Corte di Torino nel 15 Gennaio 1856; che, cassando la Sentenza della Corte di Genova, ha rinviato la Causa alla Corte d'Appello di Torino, contro la Sentenza della quale fu poi indarno interposto il ricorso dal condannato. Voi vedete se tra l'8 Maggio 1855 e il 15 Gennaio 1856 sieno decorsi quattro e cinque anni, o non piuttosto sieno decorsi appena otto mesi: voi vedete a che si riducono i tanti annullamenti, dei quali si è menato sì grande rumore.

Senonchè il Senatore Menabrea mi dice: io sono uomo di cifre, e non di materie giuridiche.

Signori, riconosco nell'onorevole Menabrea la qualità di uomo di *cifre*; ma gli riconosco anche più la qualità d'uomo d'*ordine*: e volgendomi all'uomo d'*ordine*, io gli domando se all'ordine, alla tranquillità, alla fede che i cittadini debbono avere nella Magistratura e nell'amministrazione della giustizia, egli reputi confacente e opportuno che si lascino correre sulle nostre Corti Supreme le accuse pronunciate, e testè ripetute, dall'onorevole De Foresta; che si lasci credere ai cittadini che, finchè dura il sistema delle Corti di Cassazione, essi sono tenuti sotto un sistema *assurdo*; sotto un sistema *vizioso*; sotto un sistema *materialmente impossibile*; sotto un sistema che rende interminabili le liti; sotto un sistema pieno zeppo di inconvenienti; sotto un sistema che si risolve in queste parole: *diniego di giustizia!*

Credo di essere uomo d'*ordine* anch'io; e sempre lo fui in tutti i rispetti che non si attenevano all'indipendenza della patria, per amor della quale ho stimato di dover essere rivoluzionario, e lo sarei nuovamente quando occorresse.

Appunto come uomo d'*ordine*, e soprattutto come uomo devoto alla retta amministrazione della Giustizia, io vi prego, o Signori, a non permettere che la Corte di Cassazione rimanga sotto il peso di siffatte accuse, le quali potrebbero acquistare, se non altro presso i profani, qualche credenza, se venisse accettato l'ordine del giorno dell'onorevole Menabrea: il quale pone tutto in sospeso, e invita il Ministro a presentare non già una legge per la *Corte unica di Cassazione* (come egli proponeva or son pochi giorni), ma una legge per la *Suprema Corte di Giustizia del Regno*, senza punto accennare su qual sistema la Suprema Corte abbia ad essere costituita.

Si dice dall'onorevole Menabrea, si ripete dal Senatore De Foresta: Noi così lasciamo *impregiudicata* la questione... ». No; che anzi la pregiudicano altissimamente, perchè vengono a dire sin d'ora che rigettano il sistema della Cassazione come reo di tutte le colpe che apponevagli l'on. De Foresta, o che per lo meno dubitano assai che quelle colpe sieno vere, e che la Cassazione debba scomparire dai nostri Codici, dai nostri organici.

Del resto, l'onor. Guardasigilli vi ha detto: - Apriamo la discussione degli articoli: se occorrono emendamenti, se occorrono miglioramenti, se occorre riparare difetti, lo faremo per quanto è possibile in questa legge; e per quanto non sia qui possibile, la nuova legge promessa dall'art. 10 ci somministrerà agevole il mezzo di adempiere il nostro compito.

Codesta è tale proposta che parmi non possa riescir disaccetta al Senato: essa è la più opportuna e la più congruente alle circostanze nelle quali versiamo.

Domanderò ancora all'onorevole Menabrea, come ad uomo d'*ordine*, se egli creda prudente, in questa contingenza, d'aprire un nuovo varco a spiriti municipali, a spiriti regionali; e di lusingare le varie città che ebbero

carattere di Capitali, o pressochè Capitali, ch'esse avran-
no ad essere rallegrate dalla beatitudine di non so quante Corti di Terza Istanza: se creda utile, come uomo d'*ordine*, che certi giornali possano fin da questa sera, fin da domani esclamare: Ormai la Cassazione è giudicata; il Senato non l'ha voluta; il Senato ha prestatato fede alle accuse che le ha mosse contro l'onorevole De Foresta. Oh, se egli, il Senatore Menabrea, si chiama uomo di *cifre*, consenta che dalle dottrine dell'uomo di *cifre* io mi appelli alle Convizioni dell'uomo d'*ordine*.

Il Senatore De Foresta anche oggi ha ridetto che le cause di Cassazione, baloccate qua e là, capitano ad ogni tratto innanzi alle *Sezioni unite*, e così le liti si protraggono all'infinito.

Vegga invece il Rapporto dell'Amministrazione della Giustizia per l'anno 1870 alla Corte di Cassazione di Torino, dettato dall'egregio Consigliere Gervasoni: « rileverà che quel Resoconto, dopo di aver notato che è molto raro il caso di Ricorsi a Sezioni unite, soggiunge: « che in quella Corte » (e giova rammentare che la Corte di Torino estende la sua giurisdizione alla metà di quella Italia che si regge col sistema della Corte di Cassazione) « nell'anno 1870 a Sezioni unite si discusse una sola causa, in materia tutta » speciale, il *retratto tra vicini*, sancito per Roma, » e poi per Bologna, da Papa Gregorio XIII; e fu » decisa di conformità alla prima Sentenza della Sezione Civile. »

Quanto poi alla materia penale, l'onorevole Senatore Bonacci, che presiede la Sezione Penale nella stessa Corte di Cassazione di Torino, mi assicura che per lo meno da 5 e 6 anni non v'ha esempio di un solo ricorso che abbia dovuto essere giudicato a *Sezioni unite*.

Stiamo dunque alla esattezza delle cifre, o Signori; e la esattezza delle cifre ci persuaderà che, per qualunque sia desiderabile che si acceleri l'opera delle Corti di Cassazione mercè gli spedienti che già furono suggeriti o proposti, non è al certo desiderabile che le Corti di Cassazione abbiano ad essere oggidì screditate in faccia all'Italia, screditate in faccia al mondo civile; e molto meno è desiderabile che il Senato disdica manifestamente a se stesso.

Non parlo di quella disdetta che il Senato darebbe a se stesso nel proposito che fu opportunamente accennato pur dianzi dall'onorevole senatore Astengo, quello cioè della legge votata sul principio di questo mese per la Venezia: perchè forse potrebbesi dire (con poca reverenza verso il Senato) che trattandosi di legge speciale, fu esteso alla Venezia il sistema della Cassazione senza approfondire la disamina sulla preferibilità tra il sistema della Cassazione che alla Venezia si reca e quello della Terza Istanza che le si toglie. Bensì parlo di ciò che voi, signori Senatori, avete dichiarato e deciso nell'anno 1865.

Voi sapevate che il 21 febbraio di quell'anno era

stato nella Camera dei Deputati proposto un ordine del giorno, col quale, nella occasione della unificazione legislativa del Regno, si commetteva al Ministero di studiare quale dovesse essere nel Regno il sistema della Corte Suprema, cioè se il sistema della Corte di Cassazione, o quello della Revisione, della Terza Istanza o qualunque altro che vogliasi immaginare ecc. Ebbene, qual è la legge emanata dopo quell'ordine del giorno, che aveva la data del 21 febbraio? Essa è la legge del 2 aprile 1865, che comincia colle parole: *il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ecc.* E allora il Senato ha egli negato o posto in forse la bontà del sistema della Corte di Cassazione? Tutto il contrario: il Senato, non altrimenti che la Camera dei deputati, coll'articolo primo autorizzò il Governo a pubblicare in tutto il Regno il Codice di Procedura civile e il Codice di Procedura penale che appunto si fondano sul sistema della Cassazione e all'art. 2° dichiarò che « Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie, per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarlo. »

Siete dunque voi, signori Senatori, al cui novero io non aveva l'onore di essere ascritto, siete voi che avete giudicato che la unificazione legislativa doveva conformarsi al sistema della Corte di Cassazione *senza alterarlo.*

Altro io non aggiungo. La Commissione consente colla proposta che al principio di questa tornata fu svolta dall'onorevole Guardasigilli, e la ravvisa la più utile così all'amministrazione della giustizia, come alle condizioni politiche del paese.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola per un fatto personale, e prometto che non ne eccederò i limiti.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore **De Foresta.** Io non posso rimanere sotto il rimprovero fattomi dall'onorevole Relatore della Commissione di aver esagerate le cifre, nè posso accettare il suo avvertimento che in una materia così grave come questa non si debbano usare le iperboli.

Questo rimprovero e questo avvertimento tanto più feriscono l'animo mio in quanto che nei miei discorsi altre cifre io non ho invocate se non quelle che ho trovate nella relazione dello stesso sig. relatore, e nel disturbo del venerando Consigliere Gervasoni, di cui egli stesso vi leggeva testè un brano, non che in un altro dotto e splendido discorso inaugurale dell'illustre procuratore generale presso la Corte di cassazione di Napoli del 1869, il quale lamentava esso pure l'eccessivo arretrato delle cause....

Senatore **Tecchio, Relatore.** Domando la parola.

Senatore **De Foresta**.... e diceva che era indispensabile che il legislatore adottasse qualche provvedimento per farlo scomparire.

Non risponderò poi alle altre osservazioni del signor Relatore colle quali egli vorrebbe trasformare questa discussione meramente scientifica e giuridica in una questione politica. Io non voglio seguirlo in questa via, e siccome non ho chiesta la parola che per un fatto personale, altro più non mi resta a dire.

Presidente. Prima di dar la parola all'onorevole Relatore, gli faccio presente di attenersi puramente e strettamente al fatto personale.

Senatore **Tecchio, Relatore.** Io non aveva mai creduto che, parlando degli arretrati dell'una o dell'altra Corte di Cassazione (minori in vero di quel che appaiano dalle prime Tabelle), avrei dato occasione a querele di *fatto personale* per parte dell'onorevole **De Foresta.**

Del rimanente: se egli ritiene impossibile il servizio della giustizia colla Corte di Cassazione unica, dovrà evidentemente riconoscere molto più impossibile il servizio della giustizia con una Corte unica di Terza Istanza; perchè nella Corte di Cassazione si discute della sola legge violata o non violata, senza discutere il *fatto* ed il *merito*; la Terza Istanza invece discuterebbe e della legge, e del *fatto*, e del *merito*: e per ciò stesso il tempo che la Corte di Terza Istanza dovrebbe impiegare ad udire le discussioni e a decidere sui Ricorsi, sarebbe per lo meno il triplo di quello che alle sue proprie funzioni dee dedicare la Corte di Cassazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo stata presentata al banco della Presidenza una domanda di chiusura, su questo incidente, firmata da dieci Senatori, la metto ai voti.

Chi approva la chiusura si alzi.

(Approvato.)

La discussione si avrà per chiusa sopra questo incidente.

Si procederà alla votazione dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole **Manabrea**, consentito dall'onorevole **De Foresta** con riserva, e non accettato dal Ministero.

Rileggo l'ordine del giorno.

« Il Senato invita il Ministero a presentare, non più tardi del principio della prossima ventura Sessione parlamentare, un progetto di legge per la istituzione di una *Corte Suprema di Giustizia* unica per tutto il Regno, ed intanto limita la discussione del presente progetto di legge a quella del primo capoverso dell'art. 14 proposto dal Ministero. »

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia sorgere (Dopo prova e controprova è approvato.)

Presidente. Secondo l'ordine del giorno ora approvato, si procederà alla discussione del secondo capoverso dell'art. 14.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Non essendo il Senato più in numero, rinvio la discussione a domani alle ore due.

Si procederà intanto allo squittinio segreto delle votazioni sulle leggi già approvate.

Risultato delle votazioni:

Sul progetto di legge per l'estensione alla provincia romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

Votanti 79
Voti favorevoli . 66
» contrarii . 13

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge relativo alla Revisione della rendita dei fabbricati in Firenze.

Votanti 79
Voti favorevoli . 68
» contrarii . 11

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge relativo a rettificazione delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile nella Provincia romana.

Votanti 79
Voti favorevoli . 74
» contrarii . 5

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per la leva militare sui nati negli anni 1850 e 1851.

Votanti 79
Voti favorevoli . 74
» contrarii . 5

(Il Senato adotta.)

Avverto il Senato che gli Uffici saranno riuniti al tocco di sabato, per l'esame del progetto di legge, oggi dichiarato di urgenza, per le guarentigie pontificie.

L'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani è:

1° Seguito della discussione sul presente progetto di legge;

2° Interpellanza del Senatore Bixio;

3° Discussione di altri progetti, le cui relazioni fossero pronte.

La seduta è sciolta (ore 6).